

COMUNE DI BELLARIA IGEEA MARINA

Provincia di Rimini

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE CON REALIZZAZIONE DI OPERE SERVIZI E FORNITURE A CARICO DEL CONCESSIONARIO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 D.LGS N. 50/2016

CIG 8828423521

CUP E59J21004510007

1. PREMESSE

Nel Comune di Bellaria Igea Marina sono presenti due cimiteri, uno a Bellaria in via Don Giovanni Minzoni e uno a Igea Marina loc. Bordonchio , in viale Ennio dotati di illuminazione votiva.

Il servizio di illuminazione votiva, comprensivo dei servizi di allaccio, rapporti con l'utenza, manutenzione degli impianti e fornitura di energia elettrica, è gestito con concessione di servizio a ditta esterna e la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi, a fronte della corresponsione di un canone a favore del Comune.

L'Ente pubblico non corrisponde alcun prezzo o indennità o partecipa in altro modo alle spese di gestione.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 la cooperativa sociale Micromec, con sede legale in Savignano S/R (FC), C.F./Partita Iva 01705330403 ha presentato al Comune di Bellaria Igea Marina proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata finalizzata alla concessione pluriennale del servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva dei due cimiteri comunale e alla realizzazione di opere di opere, servizi e forniture a carico del concessionario, di seguito denominata "proposta".

La "proposta" è stata approvata e dichiarata di pubblico interesse con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 03/06/2021, con la quale il Comune ha altresì provveduto alla contestuale nomina a promotore della società proponente, di seguito denominato "il Promotore" ed alla approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica facente parte integrante della "proposta".

In attuazione della determina a contrarre n. 831 del 07/10/2021, il Comune di Bellaria Igea Marina indice la presente procedura aperta ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal promotore ed approvato con la citata Delibera di Giunta Comunale n.116 del 03/06/2021.

Si segnala che è attribuito al Promotore il diritto di prelazione da esercitarsi alle condizioni e modi di cui ai successivi punti 17 e 24.5 .

2. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Comune di Bellaria Igea Marina, Settore Gestione del Territorio , Piazza del Popolo1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN), pec pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Responsabile del procedimento: Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Maioli , responsabile servizio patrimonio, tel.0541/343758, mail : m.maioli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Bellaria Igea Marina - codice NUTS: ITH59

CIG 8828423521

CUP E59J21004510007

3. PROCEDURA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 commi 2 e 7 del D.Lgs n. 50/2016) sulla base dei seguenti criteri: offerta tecnica, punteggio max 80 punti, offerta economica, punteggio max 20 punti.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Si applica la riduzione dei termini di presentazione dell'offerta di cui all'art. 60 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 come previsto all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020.

4. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

5. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

5.1 DOCUMENTAZIONE : La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 2 – Modello dichiarazione di impegno a costituire RTI
- Allegato 3 - Modello dichiarazione congiunta di avalimento
- Allegato 4 - Modello dichiarazione requisiti art. 80 commi 1,2, 5 lett. l) D.Lgs n. 80/2016
- Allegato 5 - Modello F24 attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 6 – Modello Dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica professionale
- Allegato 7 – Modello DICHIARAZIONE integrativa dell'offerta ECONOMICA

- Allegato 8 – studio di fattibilità composta da : Relazione tecnica illustrativa, Capitolato Speciale Prestazionale contenente gli elementi della bozza di convenzione, Piano economico-finanziario asseverato

In merito al DGUE si precisa che l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI e avvalimento dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di Intercenter-ER/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/

La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l'eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma Sater sia con pubblicazione sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina.

5.2 COMUNICAZIONI: Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente l'Ente pubblico declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatarario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5.3 CHIARIMENTI: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici non oltre i termini fissati nella piattaforma SATER dalla scadenza della data di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine stabilito a sistema prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater. I chiarimenti saranno pubblicati anche sul sito della CUC al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/

6. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E VALORE COMPLESSIVO APPALTO

6.1 OGGETTO: Oggetto dell'affidamento è la concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Bellaria e Igea Marina (loc. Bordonchio) mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e consiste precisamente nei seguenti servizi:

- a) la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Bellaria e di Igea (Bordonchio);
- b) l'impianto rete di distribuzione dell'energia elettrica all'interno del cimitero per l'illuminazione votiva nei sepolcreti;
- c) l'esecuzione di allacciamenti alla rete, su richiesta degli interessati, delle tombe, loculi, sarcofagi, edicole, cappelle, ecc.;
- d) la manutenzione degli impianti elettrici dei cimiteri e gli allacciamenti, in osservanza delle le norme e le disposizioni in materia di impianti elettrici;
- e) l'adeguamento degli impianti elettrici relativi all'illuminazione votiva in conformità alle vigenti leggi ed in particolare alla Legge n. 186 del 01/03/1968, al D.P.R. 547 del 27/05/1955, D.L. 09/04/2008, n.81 Attuazione dell'art. 1 della Legge del 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; DM 37/2008 e s.m.i., alle normative (UNI - UNEL - CEI) ed alla normativa CEI 64/8 che regolano la realizzazione degli impianti elettrici su progetto esecutivo a firma di tecnico;
- f) la gestione del rapporto con gli utenti.
- g) fornitura di energia elettrica con costi a carico del gestore.

Si rendono i dati:

Punti luce attivi 2020: 4.267, di cui nuove utenze : n. 69, disattivazioni n. 122.

Ad oggi il privato paga un canone annuale di € 9,30 + Iva di cui una parte viene riversata al Comune.

Ai sensi degli artt. 28,169 e 179 del D.Lgs n. 50/2016 l'affidamento si configura come concessione mista di servizi e lavori, con prevalenza economica e funzionale di servizi essendo l'esecuzione dei lavori di adeguamento accessorie al servizio di gestione degli impianti.

	Descrizione servizi/opere	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Prestazione principale per Gestione servizi cimiteriali	98371110-8 (Servizi cimiteriali).	P
2	Prestazione secondaria per lavori di adeguamento impianti e manutenzioni	98371111-5 (Servizi manutenzioni cimiteriali)	S

6.2: SUDDIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice la presente concessione non viene suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni: la suddivisione in lotti non è economicamente conveniente e rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione del servizio data la stretta correlazione delle attività oggetto dell'affidamento e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore e la responsabilità dell'intera operazione in ragione dell'esigenza di coordinare le varie attività oggetto della concessione, la cui funzionalità e la corretta esecuzione, è data dalla realizzazione/gestione del servizio e delle opere nel loro complesso.

6.3. DURATA: La concessione avrà la durata di anni 15, con decorrenza dalla sottoscrizione della relativa convenzione, o, in caso di consegna anticipata, dalla data di consegna degli impianti ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, di cui il Comune si riserva l'applicazione.

L'esecuzione della prestazione secondaria (lavori di adeguamento degli impianti) dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e scadenze indicate nello studio di fattibilità (36 mesi da stipula convenzione o consegna anticipata) o, in riduzione, nel rispetto dei tempi e scadenze indicate nell'offerta che risulterà aggiudicataria.

6.4 VALORI ECONOMICI

VALORE DELLA CONCESSIONE: determinato ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs n. 50/2016 è pari a complessivi € **806.910,00** , al netto di Iva, calcolato sul fatturato totale presunto del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a 0.

Per le modalità di esecuzione del servizio, non vi sono costi da interferenza lavorativa. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi

Il valore della concessione, a misura, è determinato sulle base delle utenze attive e sulla loro previsione di incremento nel periodo di durata della concessione.

VALORE DELL'INVESTIMENTO:

Il valore complessivo dell'investimento è pari a complessivi € 59.401,67 come da quadro economico:

Lavori di adeguamento	€ 48.689,40
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Spese sostenute per la predisposizione dello studio di fattibilità:	€ 4.689,40
Iva	€ 10.711,67
Sommano:	€ 59.401,67

Le spese per predisposizione della proposta e del progetto di fattibilità di cui all'art. 183 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, rimborsabili al promotore non aggiudicatario, sono determinate in € **1.485,00** nel rispetto del limite del 2,5% del valore dell'investimento.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO:

l'intervento è finanziato integralmente con risorse private. Non è previsto alcun contributo economico da parte del a titolo di prezzo o indennità, né il rilascio di garanzie pubbliche o ulteriori meccanismi di finanziamento a carico dell'Ente pubblico.

VALORI A BASE D'ASTA PER L'OFFERTA ECONOMICA :

Canone a favore del Comune	€ 10.000	Offerta % in rialzo
Canone annuo manutenzione a carico del privato	€ 10,66 + iva	Offerta % in ribasso
Corrispettivi di pertinenza del concessionario per interventi a richiesta a carico degli utenti:		Offerta % unica in ribasso
- allacciamento	€ 15,00 + Iva	
- soppressione o riattivazione corrente	€ 5,00 + Iva	
- sostituzione lampade votive del tipo Led	€ 5,00 + Iva	
- diritti di collaudo	€ 30,00 + Iva	

6.5 PERSONALE :

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016 l'importo posto a base di finanza di progetto comprende i costi della manodopera . Il costo del personale incide in una quota c.a. del 25% dei costi di gestione.

6.6 REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Trattandosi di concessione di servizi , la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi, a fronte della corresponsione di un canone a favore del Comune.

6.7 SOPRALLUOGO: non è richiesto sopralluogo guidato obbligatorio. Per informazioni o richieste di sopralluogo, contattare il RUP, Infg. Marco Maioli, tel.0541/343758, mail : m.maioli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l'immediata esclusione dello stesso.

L'esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare.

La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l'esclusione dell'intero raggruppamento/consorzio/.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 Requisiti di capacità generale

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di capacità generale** di cui:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016
- b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- c) accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità in materia di appalti sottoscritti dai Comuni della provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini, reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm con contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- e) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

REQUISITI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA

8.2 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale**, di cui:

- 1) **Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente** per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I requisiti di capacità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui:

- Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione , riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2018,2019 2020, di € 100.000,00 IVA esclusa, per ricavi relativi all'espletamento di servizi di illuminazione votiva, affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici .

Tale requisito è richiesto in quanto il servizio in oggetto riguarda richiede una solidità economica a garanzia di una professionalità medio alta e una prestazione continuativa per tutta la durata della concessione , nonché un interlocutore affidabile .

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui:

a) avere eseguito regolarmente nel triennio antecedente 2018, 2019, 2020 almeno tre contratti (appalti o concessioni) per servizi di gestione di impianti di illuminazione votiva cimiteriale per almeno un anno solare continuativo; almeno un contratto deve essere riferito ad un numero complessivo di utenze attive non inferiore a 4.000 unità. L'operatore dovrà specificare committente, oggetto del servizio, durata, corrispettivo e attestazione di regolare esecuzione, intendendosi per regolare il servizio quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento del gestore e non sono state applicate penali di valore superiore al 5% del contratto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo , del periodo di esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione del servizio;

ULTERIORI REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI:

8.5 5.3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

Il concorrente che intende eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa, considerando che i lavori di adeguamento comprendono una categoria unica e prevalente – OS 30 I class. – per € 44.000,00, in quanto categoria di lavoro di importo inferiore a 150.000,00, potrà alternativamente dimostrare la propria idoneità con una delle seguenti modalità:

- a) con il possesso di certificazione SOA in corso di validità per la categoria lavori OS30 I class;
- b) ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010 con:
 -) svolgimento di lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ed appartenenti alla stessa categoria di opere che l'impresa intende eseguire con la propria organizzazione di impresa, e per un importo almeno equivalente.
 -) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
 -) adeguata attrezzatura tecnica.

Per la parte di lavori che il concessionario non intende eseguire direttamente con la propria organizzazione di impresa o per i quali non disponga dei necessari requisiti, sarà necessario ricorrere ad una delle seguenti alternative:

- a) subappalto qualificato nel limite del 30% (subappaltatore qualificato con SOA OS30 I class oppure con possesso requisiti art. 90) non è ammesso avvalimento.
- b) costituire un raggruppamento temporaneo di impresa con soggetto/i in possesso dei requisiti richiesti

Il possesso dei requisiti (SOA o Art.90) potrà essere autocertificato o utilizzando il modello DGUE parte IV sezione C punto 1a), oppure utilizzando il modello **Allegato 6** Dichiarazione possesso requisiti art. 90 dpr 207/2010.

VERIFICA DEI REQUISITI: Ai sensi dell'art. 81 e 36 comma 5 e per quanto previsto dal comma 13 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale e speciali tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPass. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al **punto 8.2** (Il requisito relativo alle iscrizioni nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato , devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 8.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e nei termini di seguito indicati: almeno il 40% dalla mandataria ed almeno il 20% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo ai servizi svolti di cui al **punto 8.4 lett.a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: stante la sua indivisibilità, il servizio di punta (servizio anno con almeno 4.000 punti luce) deve essere stato eseguito per intero dalla mandataria. Le mandanti devono avere eseguito almeno un servizio a testa. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; Nel raggruppamento misto si applica la regola

del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

9.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo alle iscrizioni nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Non è ammesso avvalimento per l'esecuzione dei lavori di adeguamento (opere come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del Codice, nella fattispecie, OS30 o possesso requisiti art. 90 dpr 207/2010).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In linea generale per "risorse messe a disposizione" si intendono tutte le risorse (umane, strumentali, come mezzi e attrezzature, prassi/procedure e know how aziendali, etc) delle quali è carente il concorrente e che costituiscono oggetto di avvalimento. I requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento devono essere idonei a garantire il soddisfacimento sostanziale del/i requisito/i richiesti nei documenti di gara di cui l'ausiliata è carente e dovranno essere messe a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, in modo certo e determinato così come riportato nel contratto di avvalimento, e per tutta la durata del contratto. Con specifico riferimento, al requisito riguardante il fatturato globale minimo annuo, trattandosi di cosiddetto avvalimento "di garanzia" è opportuno che il contratto riporti sicuramente il requisito posseduto dall'ausiliaria di cui il concorrente ausiliato sia carente, unitamente all'impegno dell'ausiliaria a garantire l'ausiliata sul versante economico-finanziario).

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (ove ammesso) nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione:

- **dichiarazione di avvalimento**, da rendersi secondo l'**Allegato 3** sottoscritta congiuntamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria, con indicazione dei requisiti prestati e impegno di ausiliaria e ausiliata :
 - di obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione dell'operatore economico ausiliato per tutta la durata della concessione i requisiti dettagliatamente indicati nel contratto di avvalimento;
 - di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'operatore economico ausiliato e di non opporre nessuna eccezione o riserva in tale senso;
 - di essere ausiliario di un solo operatore economico partecipante alla gara;
 - che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziata;
- **DGUE dell'impresa ausiliaria**, L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE impresa ausiliaria strutturato direttamente sul SATER.
- **PASSOE dell'ausiliaria** (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente).
- **INTEGRAZIONE AL DGUE**, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l'allegato 1 per la parte relativa , a firma dell'ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE .
- **il contratto di avvalimento**, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati . Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata .

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Per la natura del servizio, il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

In relazione agli eventuali subappalti relativi ai servizi e ai lavori previsti in contratto che il Concessionario vorrà eventualmente affidare a soggetti terzi, troverà applicazione l'art. 174 del Codice.

Come previsto all'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

12. PASSOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass](http://www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "Pass OE " che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali

problematiche contattare il contact-center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : support_center@anticorruzione.it

il documento "passoe" generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa

In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passoe deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.

Il passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici , [faq avcpass](#) h.8). la mancata allegazione del passoe o la presentazione di un passoe non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e gli importi di cui alla delibera ANAC n.1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Il contributo dovuto è pari a € **80,00**.

Il pagamento del contributo avviene attraverso il nuovo Portale dei Pagamenti dell'A.N.AC che ha aderito al sistema pagoPA.

Si accede al servizio al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/> , ove alla voce "Pagamenti in favore dell'Autorità" - sotto voci "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." e "Gestione Contributi Gara" con le istruzioni per l'operatore economico.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

L'Amministrazione è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

14 . CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta , a pena di esclusione, è corredata dalle garanzie:

14.1 una garanzia provvisoria, conforme all'art. 93 del Codice, pari al **2% del valore della concessione** di importo pari ad € **16.138,20, fatti salvi i casi di dimezzamento (0,50%) previsti** all'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.

La cauzione, **in favore del Comune di Bellaria Igea Marina**, può essere costituita, a scelta dell'offerente, :

- bonifico (UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN: IT68C020086771000001292677 con la causale “**CAUZIONE PROVVISORIA FINANZA PROGETTO ILLUMINAZIONE VOTIVA**”, allegando copia della relativa ricevuta
- Assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**CAUZIONE PROVVISORIA FINANZA PROGETTO ILLUMINAZIONE VOTIVA in favore del Comune di Bellaria Igea Marina**)
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio
- **La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 e alle disposizioni di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016** e cioè: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod.civ.e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza .
- Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere, una validità minima almeno pari a 180 giorni,
- Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della CUC deputata ad espletare la gara.
- In caso di R.T.I., la cauzione, comunque costituita, deve essere intestata all'impresa capogruppo o delegataria con espressa menzione delle imprese facenti parte del raggruppamento o coassicurazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ; per tale motivo **la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione della polizza la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

RIDUZIONI : L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 Del D.Lgs n. 50/2016:

Condizione	% riduzione
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	riduzione 50%
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	riduzione 50% non cumulabile con lett.a)
c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 30% cumulabile con lett.a)
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)	Riduzione 20% cumulabile con lett.a)
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del <u>decreto legislativo n. 231/2001</u> o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni

Nel caso l'operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL'INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 1) il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Allegare documentazione probatoria (copia conforme certificato di qualità)

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al

termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA:

Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003](#). In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura “**Dichiarazione relativa al fatturato annuo**”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura “**Dichiarazione importo totale di bilancio annuo**”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

14.2 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida per il periodo concessorio e pari al 10% dell'importo presunto di concessione.

Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.

14.3 CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 13 DEL D.LGS. 50/2016

La garanzia pari a € 1.485,00 (2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara)

NON SONO AMMESSE RIDUZIONI DI QUESTA CAUZIONE: la norma di cui all'art. 183 comma 13 non prevede per questa tipologia di cauzione alcuna riduzione PER CUI LA CAUZIONE A GARANZIA DELL'INVESTIMENTO DEVE ESSERE PRESTATATA PER INTERO NELLA MISURA DEL 2,5 DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO .

La garanzia copre l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte nei casi di cui all'art. 183 comma 15 ultimo paragrafo del D.lgs n. 50/2016 nel limite di € 1.485,00 (2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara)

Tale garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, :

- bonifico (UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN: IT68C0200867710000001292677 con la causale **"GARANZIA ART. 183, COMMA 13 DEL D.LGS. 50/2016 FINANZA DI PROGETTO ILLUMINAZIONE VOTIVA "**, allegando copia della relativa ricevuta
- Assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- Fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**GARANZIA ART. 183, COMMA 13 DEL D.LGS. 50/2016 FINANZA DI PROGETTO ILLUMINAZIONE VOTIVA in favore del Comune di Bellaria Igea Marina**)
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio
- **La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 e alle disposizioni di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016** e cioè: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod.civ.e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza .
- Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere, una validità minima almeno pari a 180 giorni,
- Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della CUC deputata ad espletare la gara.
- In caso di R.T.I., la cauzione, comunque costituita, deve essere intestata all'impresa capogruppo o delegataria con espressa menzione delle imprese facenti parte del raggruppamento o coassicurazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ; per tale motivo **la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione della polizza la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

15 . IMPOSTA DI BOLLO:

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00. Il bollo potrà esser pagato mediante modello F24 di cui all'Allegato 2.

16. PROCURA

Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole

A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.

17. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL PROMOTORE

Il soggetto promotore, nella procedura ex art. 183 D. Lgs. 50/2016, può accedere alla prelazione (e dunque al conseguimento dell'aggiudicazione alle condizioni offerte dalla ditta prima classificata) solo ove l'offerta presentata dallo stesso promotore sia regolarmente ammessa alla gara.

Condizione per l'esercizio del diritto di prelazione è la partecipazione ed ammissione del promotore alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta, che deve risultare idonea per cui la facoltà di cui al comma 15 dell'art. 183 è solo eventuale, residua a conclusione della gara alla quale il promotore ha preso parte e nella misura in cui sia utilmente posizionato in graduatoria, sia pure in posizione diversa dalla prima, di guisa che la partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta costituiscono condizione sine qua non per poter, eventualmente, esercitare il diritto di prelazione, ancorché lo stesso promotore non sia aggiudicatario della gara.

Pertanto, in caso di mancata ammissione a gara o offerta inammissibile (anche per mancato superamento della soglia di ammissione del punteggio tecnico) da parte del promotore, tale soggetto non sarà ammesso a esercitare l'opzione di cui all'art. 183 comma 15 cit., e a conseguire l'aggiudicazione.

La sua partecipazione alla gara deve ritenersi obbligatoria limitatamente al possesso dei requisiti del Concessionario, alla presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica.

Fatta salva l'obbligatorietà della presentazione del computo metrico estimativo, è facoltà del promotore limitarsi a tale partecipazione senza formulare alcuna offerta economica sugli altri criteri economici dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione, posta a base di gara, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei confronti della miglior offerta ovvero partecipare anche con la presentazione dell'offerta economica al pari di tutti gli altri concorrenti.

Nel caso di variazione dell'offerta economica approvata, il promotore dovrà presentare un nuovo piano economico finanziario coerente con le modifiche apportate.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

La documentazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere prodotti in formato digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005) solo nei casi espressamente richiesti.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre e caricare a sistema:

- 1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;**
- 2) una busta virtuale contenente l'offerta tecnica ;**
- 3) una busta virtuale contenente l'offerta economica;**

L'offerta così composta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 08/01/2021

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Bellaria Igea Marina ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Bellaria Igea Marina, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune di Bellaria Igea Marina, si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di accertato e prolungato malfunzionamento del SATER.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- Modalità di sottoscrizione digitale : tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore.
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- **Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER);** la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante Comune e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/
- La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

- Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- La mancata presentazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta, può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- Non è sanabile l'omessa dichiarazione di subappalto.
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se tale dichiarazione è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.
- La mancata produzione del contratto di avalimento può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).
- Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara. Si aderisce all'orientamento della giurisprudenza dell'onere della sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica ai fini dell'assunzione del relativo impegno per cui, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento dei concorrenti, si ha avrò esclusione dalla gara in caso di

mancata sottoscrizione digitale. La mera marcatura elettronica dell'offerta tecnica ed economica pur univocamente riconducibile all'operatore economico non sopperisce alla sottoscrizione digitale dell'offerta potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione negoziale volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

- Parimenti non può sanata la mancata indicazione nell'offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, che comporta quindi inammissibilità dell'offerta

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e mandanti), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In particolare dovranno essere inseriti a sistema:

20.1 Documento di gara unico europeo DGUE

L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni **A e B** per le parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D ad eccezione dei nominativi dei subappaltatori

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni **A - B - C -D**.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:

- **la sezione A – Idoneità** : punto 1 (iscrizione CCIAA) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità

professionale di cui par. 8.2 del presente disciplinare;

- **la sezione B - Capacità economica e finanziaria:** punto 1/b (fatturato specifico medio annuo) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 del presente disciplinare;
- **sezione C - Capacità tecniche e professionali:** punto 1/b per dichiarare il possesso del requisito dei servizi svolti di cui al punto 8.4 lett.a del disciplinare lett.b) del presente disciplinare

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato anche :

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (richiesta compilazione per parti pertinenti)

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 18 del presente disciplinare

20.2) Dichiarazione integrativa al DGUE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il modello Allegato 1, con cui l'operatore integra il DGUE presentato sui punti:

- la forma della partecipazione alla gara:

: Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- integra il DGUE presentato sui punti:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater) ,f-bis) e f-ter) del Codice;

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;

- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D.

16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dagli Enti committenti in data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
 - di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili al link https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-codice_disciplinare/ che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-
 - rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;
 - si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X](#) di cui al citato decreto;
 - rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
 - rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
 - elegge domicilio e recapito per la procedura;
 - rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;
- caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare

La dichiarazione deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 18 del presente disciplinare

In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- **la dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprensivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce, sottoscritte digitalmente dagli stessi.**

- **ai fini dell'art. art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2016:** devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale **per i reati di cui al citato articolo**, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro

tipo di società o consorzio. n.b.: In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

N.B. per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 " ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.-

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni

siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016; se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso .

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

-ai fini dell’art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigore dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 “.

-ai fini dell’art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

-ai fini dell’art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

-ai fini dell’art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016_

L’operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all’affidabilità del partecipante

-ai fini dell’art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione

abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Si rinvia alle Linee guida n. 15 - Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» (art. 42 del Codice dei contratti, di cui alla Delibera ANAC n. 494 del 05/06/2019).

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

20.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTO DI NOTORIETA' SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, in ordine all'esecuzione dei lavori di adeguamento, da rendersi in carta libera secondo l'allegato Mod. 6 - Modello Dichiarazione possesso requisiti capacità tecnica professionale, .

La dichiarazione deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 18 del presente disciplinare

20.4 CAUZIONE PROVVISORIA a garanzia degli oneri di concessione , con le modalità di cui al precedente punto 14.1

20.5 (solo se dovuto) IMPEGNO PER GARANZIA DI ESECUZIONE: con le modalità E NEI CASI DI CUI di cui al precedente punto 14.2

20.6 CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 183 COMMA 13 DEL D.LGS N. 50/2016 A GARANZIA DELLE SPESE DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA , con le modalità di cui al precedente punto 14.3

20.7 PASSOE ,con le modalità di cui al precedente punto 12.

20.8 (solo se necessaria) PROCURA: secondo le modalità indicate al precedente punto 16.

20.9 (SOLO NEL CASO IN CUI IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE NON ABBIA RESO LA DICHIARAZIONE che i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett.I) del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARAZIONI dei singoli soggetti in carica o cessati di cui all'art .80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, da rendersi da ciascuno dei soggetti, anche in forma cumulativa, secondo l'allegato 4.

20.10 solo nel caso di AVVALIMENTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta Documentazione amministrativa **i documenti di cui al precedente punto 10.**

20.11 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i soggetti associati il concorrente produrre nella busta Documentazione amministrativa

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DA RENDERSI SECONDO L'ALLEGATO MODELLO 2 che contenga:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

21) CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA TECNICA.

La busta virtuale "OFFERTA TECNICA", contiene a pena di esclusione, il progetto di gestione del servizio ed il progetto definitivo dei lavori di adeguamento e riqualificazione, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

Premesso che l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità ed allegata convenzione- capitolato speciale di concessione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, l'offerta tecnica è sviluppata e articolata secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara ed è composto da:

a) PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO, sotto forma di una relazione tecnico-metodologica, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto della concessione.

Il piano, redatto nei contenuti corrispondenti ed articolato sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo **23.1**, dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto migliorativo rispetto alla proposta del Promotore con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l'utilizzo di supporti informatici.

In tale piano il concorrente dovrà descrivere IL PROPRIO MODELLO ORGANIZZATIVO E IL PROPRIO SISTEMA INFORMATIVO E GESTIONALE, le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicata la concessione.

Il piano riporta le modalità di confronto e raccordo con il Comune committente e con l'utenza.

Il piano contiene una sezione dedicata al PIANO DI CONDUZIONE TECNICA, con il crono programma delle manutenzioni programmate degli impianti nel periodo di concessione. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti.

Per migliore comprensione della Commissione, si consiglia di seguire nell'esposizione l'ordine dei punti oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 23.1. Si consiglia pertanto di sviluppare la relazione seguendo l'ordine dei criteri ivi indicati :

La relazione, non dovrà superare le 15 facciate di testo numerate in formato A4, scrittura Arial carattere 12, interlinea 1 e massimo 50 righe, eventuali allegati compresi. Le parti di relazione eccedenti le 15 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione

b) PROGETTO DEFINITIVO dell'intervento di adeguamento normativo degli impianti contenete gli elaborati:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- schede tecniche
- cronoprogramma dei lavori
- elenco delle lavorazioni ;
- **computo metrico NON estimativo con la sola indicazione delle quantità;**
- documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

Il progetto definitivo deve essere firmato oltre che dal concorrente anche da un tecnico abilitato incaricato della progettazione e iscritto al relativo ordine professionale.

c) BOZZA DI CONVENZIONE , che recepisca le migliorie e varianti eventualmente predisposte dal concorrente e che meglio illustri e dettagli i poteri di controllo dell'Amministrazione, le modalità di rendicontazione del servizio e dei lavori di adeguamento e le modalità di revisione del Piano Economico Finanziario (PEF).

Il documento da presentare nell'offerta, può essere il medesimo di cui alla proposta.

Qualora vengano apportate variazioni, le stesse debbono essere conformi e compatibili nei contenuti essenziali alla bozza di convenzione di cui in proposta.

Il concorrente dovrà comunque dichiarare e specificare le modifiche/integrazioni che sono state apportate/che intenderà apportare alla bozza di convenzione o in alternativa la sua integrale accettazione.

L'offerta tecnica nel suo complesso deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

Si precisa che in nessuno degli elaborati che compongono l'offerta tecnica né negli allegati sopra richiamati si potrà inserire, a pena di esclusione, alcun tipo di indicazione relativa all'aspetto economico dell'offerta . Eventuali voci economiche (ad esempio, canone a favore del Comune) dovranno essere lasciate in bianco. Le parti mancanti saranno integrate in seguito con le indicazioni contenute nell'offerta economica in caso di aggiudicazione..

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio

L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

21.1 Segreti tecnici e commerciali

L'offerta tecnica a può essere accompagnata da un **ulteriore dichiarazione di diniego di accesso agli atti dell'offerta tecnica** con indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)

22. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE .

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica si compone di :

A) Dichiarazione di "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE", redatta preferibilmente utilizzando e caricando a sistema SATER la scansione del modello denominato "**Allegato OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**" firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), riportante :

a.1) L' OFFERTA ECONOMICA , ESPRESSA COME OFFERTA PERCENTUALE IN RIALZO SUL CANONE A BASE D'ASTA DI € 10.000,00 . Offerta % in rialzo NON SONO AMMESSE OFFERTE AL RIBASSO

Il valore percentuale offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

a.2) L'OFFERTA TEMPORALE relativa al criterio di valutazione quantitativo (riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori) espressa come riduzione in mesi offerta sul tempo di esecuzione dei lavori di adeguamento previsti nello studio di fattibilità di 36 mesi utile posto a base di gara – base d'asta di 36 mesi con riduzione in mesi sino ad un massimo di 12 mesi di riduzione -

b) dichiarazione integrativa dell'offerta economica , da rendersi secondo Allegato X Dichiarazione Offerta economica , con indicazione , a pena di esclusione, di:

- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione . La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.** La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

c) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO relativo al progetto definitivo dei lavori di adeguamento normativo degli impianti

proposto comprendente la descrizione (sommaria) delle voci elementari dei lavori da eseguire, le corrispondenti quantità previste ed i relativi prezzi unitari applicabili.

d) QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO del progetto definitivo dei lavori di adeguamento normativo degli impianti con la stima dei costi per i lavori, servizi, forniture, importo manodopera, oneri per la sicurezza, spese tecniche, oneri fiscali.

e) DICHIARAZIONE CON INDICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.

f) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO

Il Piano economico finanziario è redatto al netto dei ribassi percentuali offerti in ribasso o rialzo sui valori economici a base d'asta, della realizzazione dell'intercanto di adeguamento normativo e delle varianti e migliorie proposte nell'offerta tecnica e nel progetto definitivo dell'intervento di adeguamento.

Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento.

Il piano consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

La valutazione economica e finanziaria deve dare atto dell'avvenuto apprezzamento almeno dei seguenti elementi: costi di riqualificazione, costi di gestione, costi di manutenzione, tariffe applicate, tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; durata prevista della concessione; struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità in relazione al debito indicato nel piano economico- finanziario; costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento al piano tariffario;

Il piano deve essere asseverato, come previsto al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 D.Lgs n. 50/2016, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

L'offerta economica, come nel complesso costituita dai documenti di cui sopra, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A documentazione amministrativa.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. Non sono ammesse offerte in rialzo.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica e temporale	20
totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica e temporale è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella **DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI** .

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri che seguono e relativi punteggi riportati nella tabella.

	IN VISTA DI :	criterio	punti
A) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE inteso come:			
A.1) modalità della gestione degli impianti	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	20
A.2) personale dedicato al servizio e relative professionalità	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	5
A.3) modalità dell'iterazione e di rapporto con l'utenza	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	5
A.4) modalità dell'iterazione e di rapporto con il Comune committente	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	5
A.5) programma di manutenzione	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	10
B PROGETTO DEFINITIVO			
B.1) migliorie in ordine alla funzionalità degli impianti (con riferimento alla eventuale previsione di introduzione di nuovi elementi tecnologici)	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	10
B.2) materiali utilizzati	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	5
B.3) misure per il risparmio energetico		D	5
B.4) misure di cantiere : verranno valutate le misure che assicurano il minore impatto e disagio per l'utenza e la maggiore sicurezza degli addetti con particolare riferimento alle modalità organizzative e formative nei riguardi del personale).	efficacia, sicurezza, appropriatezza, tempestività	D	5
-			
C. CONVENZIONE			

C.1 contenuti della convenzione	appropriatezza, completezza , congruità	D	10
	Totale punti		80

23.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criteri qualitativi D

La valutazione è rimessa alla Commissione tecnica . A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara . I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa :

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla terza cifra decimale, per cui in caso di coefficienti e punteggi conseguiti con più di tre cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali scritte. I Commissari potranno assegnare coefficienti intermedi , in caso di giudizi intermedi.

La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero

Riparametrazione: viste le linee guida n.2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, ai fini dell'aggiudicazione in oggetto, si darà luogo ad un'unica riparametrazione . Una volta determinato il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni sub elemento formante il punteggio per l'elemento qualitativo, si provvederà alla normalizzazione di tale punteggio rapportandolo al punteggio massimo (80 punti) attribuibile all'elemento qualitativo nel suo complesso. La normalizzazione è effettuata assegnando al concorrente che ha conseguito il punteggio di valore più alto il punteggio definitivo pari a 80 e agli altri un punteggio definitivo in proporzione lineare.

Clausola di sbarramento: data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di **45 punti su 80 punti** .

20.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta temporale criterio tabellare T

All'offerta **TEMPORALE** è attribuibile un punteggio massimo di 5 punti così distribuiti:

C TEMPO ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO	IN VISTA DI :	criterio	punti
BASE D'ASTA 36 MESI	0,834 PUNTI PER OGNI MESE DI RIDUZIONE SUI 36 PREVISTI SINO AD UNA RIDUZIONE MASSIMA DI 12 MESI	T	10

23.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica criterio quantitativo Q.

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 15 punti così distribuiti.

D elementi economica base d'asta:	Offerta % espressa come:	criterio	Punti
Canone a favore del Comune Valore a base d'asta € 10.000	Offerta % in rialzo NON SONO AMMESSE OFFERTE AL RIBASSO	Q	10

Ad ogni sub-elemento dell'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti. Ad ogni offerta è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare:**

$$C \text{ off. econ. } i = R_i / R_{\max}$$

dove:

C off. econ. i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

R i = rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R max = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente.

23.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

il punteggio totale (P_{tot}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_{tec} + P_{temp} + P_e$

dove:

P_{tec} = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_{temp} = somma dei punti attribuiti all'offerta temporale

P_e = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

24. Modalità di espletamento della procedura di gara:

24.1 Apertura busta amministrativa e verifica della documentazione

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti;

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita

guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> .

La fase di ammissione verrà effettuata in seduta pubblica telematica, con apertura della busta virtuale “documentazione amministrativa” alle ore 14:30 del giorno 09/11/2021 fisicamente presso il Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1- piano secondo , ufficio contratti -.

Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, in conformità alla Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 (Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni) gli interessati potranno chiedere di svolgere le sedute pubbliche a distanza in video-conferenza, inoltrando richiesta esclusivamente via mail a c.delvecchio@comune.bellaria-igea-marina.rn.it almeno tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta al fine di istruire per tempo i richiedenti per le conseguenti attività organizzative .

In particolare si svolgeranno in seduta pubblica in videoconferenza : la prima seduta del Sedgio di gara di “apertura” (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi files) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e la seduta di “apertura” delle buste contenenti le offerte tecniche . Non si svolgeranno sedute pubbliche per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati .

Nella prima seduta l'Autorità di gara, coadiuvato da un seggio di gara, provvede a:

- a) verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Verrà dato avviso ai concorrenti non ammessi mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016.

Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva.

Se del caso, l'Autorità di gara all'attivazione del soccorso istruttorio, sospende l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegna loro il termine ivi indicato per la regolarizzazione. L'autorità di gara potrà sospendere la seduta, fissando la data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara ammettendo con riserva i concorrenti interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti .

L' autorità di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione di elementi essenziali o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi del presente bando e della normativa in vigore.

24.2 Apertura e valutazione dell'offerta tecnica

A prosecuzione della stessa seduta di apertura della procedura , se non sospesa, o, in caso di sospensione, in altra seduta pubblica virtuale comunicata successivamente a mezzo sistema o pec , si insedierà la Commissione Giudicatrice che procederà poi all'apertura in seduta pubblica telematica della busta virtuale offerta tecnica” e alla verifica della regolarità formale dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte .

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina, www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it – alla sezione “Amministrazione trasparente” /Bandi & Avvisi) .

In considerazione di quanto stabilito dalla lettera a) del comma 7, art. 8 del D.L. 76/2020 che ha sospeso fino al 31/12/2021 l'avvio del sistema dell'Albo dei commissari, per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara si procederà con le modalità in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente, l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l'andamento dell'attività di ricognizione del contenuto dell'offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>

Di seguito la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più verbali.

La Commissione può operare in streaming o con collegamento da remoto.

24.3 Apertura busta offerta economica

Valutate le offerte tecniche, nella medesima seduta, o successivamente, in seduta pubblica virtuale, comunicata con preavviso di almeno un giorno, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara/dal lotto dei concorrenti.

La commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso di offerte con uguale miglior punteggio, sarà considerato miglior offerente chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.

Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante si riserva di non osservare la sequenza temporale delle operazioni di gara nel caso in cui sia presentata una sola offerta ritenuta valida, con facoltà di procedere all'apertura delle buste senza ulteriori comunicazioni.

24.4 Verifica di anomalia delle offerte.

Qualora la migliore offerta superi la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia come segue:

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24.5 . INDICAZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP o al Dirigente Responsabile tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il promotore che non risulti aggiudicatario, purchè si sia utilmente collocato in graduatoria come indicato nel precedente punto 17, può accedere alla prelazione (e dunque al conseguimento dell'aggiudicazione alle condizioni offerte dalla ditta prima classificata) solo ove l'offerta presentata dallo stesso promotore sia regolarmente ammessa alla gara. Pertanto, in caso di offerta inammissibile da parte del promotore, tale soggetto non sarà ammesso a esercitare l'opzione di cui all'art. 183 comma 15 cit., e a conseguire l'aggiudicazione.

Il promotore non aggiudicatario può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario, fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il valore indicato nel proprio PEF e comunque in misura non superiore al 2,5% del valore dell'investimento.

Qualora invece il promotore non risultasse aggiudicatario e non esercitasse la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, quantificati in € 1.485,00.

24.6. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Bellaria Igea Marina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stazione appaltante si riserva:

- la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura;
- la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, su miglior offerente;
- prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto;
- l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati;
- nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011;
- trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011;
- Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- i committenti si riservano di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del Codice.
- ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
- il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;

In caso di aggiudicazione: l'aggiudicatario è tenuto alla costituzione di:

- garanzia definitiva, conforme al combinato disposto di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016, pari al 10% dell'importo dei lavori di adeguamento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione relative alla corretta realizzazione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
- garanzia di cui all'art. 183 comma 13 D.Lgs n. 50/2016, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio rilevate dal piano economico finanziario asseverato e con le modalità di cui all'articolo 103;
- polizza assicurativa RCT/RCO per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose dal proprio personale nell'espletamento della gestione per tutta la durata della concessione. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell'avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO;

- Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C bis) del Codice.

- Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- **tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

- **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese ammontano indicativamente a € 1.200,00 . Si comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

25. Trattamento Dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Bellaria Igea Marina a tale scopo, quale CUC Distretto di Rimini, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Bellaria Igea Marina individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Bellaria Igea Marina, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune di Bellaria Igea Marina in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Bellaria Igea Marina nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

26. Organo competente per le procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna.

Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53 , tel: +39 051341501

[Indirizzo di Posta Elettronica Certificata \(PEC\) Abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it)

Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla piattaforma diogitrale dei bandi presso l'ANAC.

27. Data pubblicazione GURI: XX/XX/2021

Il Dirigente Ad Interim Gestione del Territorio , Dott. Danilo Fricano

Firma digitale